



## COMUNE DI SILIQUA - Provincia del Sud Sardegna

Via Mannu n. 32 - (09010) SILIQUA

Tel. Uff. 0781/7801219 E-mail: [poliziamunicipale@comune.siliqua.ca.it](mailto:poliziamunicipale@comune.siliqua.ca.it)

PEC: [polizialocale.siliqua@pec.it](mailto:polizialocale.siliqua@pec.it)

Prot. Gen. n. 5897

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 DEL 23.05.2019	REVOCA ORDINANZA DEL SINDACO N.1 DEL 28.02.1966 - NUOVA REGOLAMENTAZIONE I TRATTO STRADA VICINALE PUBBLICA IN LOC. ZINNIGAS
-------------------------	---

### IL SINDACO

**VISTA** l'ordinanza del Sindaco n.1 del 28.02.1966, con la quale si dichiarava la strada comunale che collega la S.S.293 con la S.P.2, di "interesse privato" e che ne istituiva il divieto di transito ad esclusione dei proprietari o affittuari dei fondi giacenti lungo quella strada esclusivamente per necessità inerenti la coltivazione e conduzione del terreno;

**CONSIDERATO** che l'ordinanza sopraccitata risale al 1966 e che le circostanze di transito sono ormai completamente cambiate in quanto, non vi sono solo fondi terrieri da coltivare, ma civili abitazioni, attività produttive, etc. che diversificano le utenze che percorrono quotidianamente il tratto stradale indicato;

**PRESO ATTO** che una strada vicinale può dirsi pubblica "solo quando sussistono alcuni elementi, quali il passaggio esercitato *iure servitutis publicae* da una **collettività di persone** qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; la concreta idoneità del bene a soddisfare **esigenze di carattere generale**, anche per il collegamento con la pubblica via; un **titolo valido** a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile" (*Cass. civ., 12.07.1991, n. 7718*). La sussistenza dei predetti requisiti comporta l'applicabilità alla strada vicinale pubblica delle norme del Codice della Strada; a tal fine, le strade vicinali pubbliche sono equiparate alle strade comunali, ex art. 2 c. 7 d.lgs. n. 285/1992, e i Comuni sono legittimati ad adottare i provvedimenti opportuni a garantire l'esercizio del diritto di passaggio da parte della collettività.

**RITENUTO OPPORTUNO** per quanto suesposto, al fine di tutelare la fluidità della circolazione nonché le caratteristiche del manto stradale, istituire il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (fig. II 60/a art. 117), istituire il limite massimo di velocità di 30 km/h (fig. II 50 art. 116) e segnalare il tratto stradale in cattivo stato o con pavimentazione irregolare (fig. II 1 art. 85);

**VISTI** gli artt. 2,6,14,37,38,39,40,142 della Legge n. 285 del 30.04.1992 e il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (nuovo C.d.S. e suo Reg. Esec.) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l' art. 50 del D.lgs. n. 267/2000.

### ORDINA

Al fine di tutelare la fluidità della circolazione nel tratto suindicato, richiamate le caratteristiche del manto stradale:

- di istituire il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (fig. II 60/a art. 117), eccetto i veicoli autorizzati dal Comando di Polizia Locale;
- di istituire il limite massimo di velocità di 30 km/h (fig. II 50 art. 116);
- di segnalare il tratto stradale in cattivo stato o con pavimentazione irregolare (fig. II 1 art. 85).

## INFORMA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amm.vo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. N. 495/1992.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e ss.mm.ii.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

## DEMANDA

Al Responsabile della Polizia Locale di far eseguire alla Ditta incaricata con separato atto gestionale, l'installazione di tutta l'opportuna segnaletica stradale.

**Copia della presente Ordinanza sarà notificata ai seguenti Uffici e destinatari :**

- All'Albo Pretorio, sede;
- Al Comandante della Polizia Locale, sede; [polizialocale.siliqua@pec.it](mailto:polizialocale.siliqua@pec.it)
- Al Comandante la Stazione C.C. di Siliqua - [tca21100@pec.carabinieri.it](mailto:tca21100@pec.carabinieri.it);



**IL SINDACO**

**Dott.ssa Francesca ATZORI**

*Francesca Atzori*

Istruttoria: Assistente Capo Marinella Pitzalis  
Responsabile del procedimento: Cap. Dott.ssa A. Carboni